

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA
DI PRODOTTI AGRICOLI**

*Approvato con deliberazione C.C. 9 del 27.04.2012.
Modificato con deliberazione C.C. 43 del 28.11.2012
Modificato con deliberazione C.C. 12 del 10.04.2019*

Testo coordinato

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Indice

- Art. 1** - Ambito di applicazione
- Art. 2** - Caratteristiche del mercato
- Art. 3** - Gestione del mercato
- Art. 4** - Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato
- Art. 5** - Prodotti agricoli in vendita
- Art. 6** - Adempimenti per la partecipazione al mercato
- Art. 7** - Assegnazione dei posteggi
- Art. 8** - Assegnazione posteggi non occupati
- Art. 9** - Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli
- Art. 10** - Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato
- Art. 11** - Attività di vigilanza
- Art. 12** - Sanzioni
- Art. 13** - Esclusione dall'accesso al mercato
- Art. 14** - Disposizioni finali

Allegato A: Disciplinare del mercato.

Planimetria

Art. 1
Ambito di applicazione

1. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento e relativo disciplinare nonché dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.

2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

Art. 2
Caratteristiche del mercato

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche :

- a. Denominazione: " AGRIPIANORO "
- b. Svolgimento : annuale
- c. Periodicità settimanale: Sabato
- d. Ubicazione: piazzetta Falcone Borsellino
- e. Superficie complessiva: mq. 900
- f. Totale posteggi:17
- g. Dimensioni posteggi : n. 14 ml 4 x ml. 4 - n. 3 ml. 5 x ml 4

2. Il numero, la dislocazione e il dimensionamento dei posteggi sono riportati nella planimetria allegata.

3. Gli orari di vendita e l'accesso sono stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

4. Si procederà alla pubblicazione di bando di assegnazione quinquennale. Qualora si rendessero disponibili almeno 4 posteggi, si procederà alla riassegnazione alle aziende presenti in graduatoria e risultate non assegnatarie o, in assenza, mediante bando pubblico.

Art. 3
Gestione del mercato

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, il mercato contadino è gestito direttamente dal Comune in collaborazione con un Comitato formato dai rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore agricolo più rappresentative sul territorio regionale nonché da un operatore del mercato e da un cittadino residente nel Comune in qualità di cliente.

Art. 4
Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci. Cooperative e Consorzi possono essere assegnatari di un solo posteggio.

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) aver comunicato di effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli al proprio Comune ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/2001;
- b) aver presentato la notifica all'Azienda USL territorialmente competente ai sensi del Reg. CE 852/2004, dichiarando l'inizio dell'attività di vendita, i prodotti che si intendono vendere, la provenienza e la descrizione delle attrezzature e strutture utilizzate.
- c) avere l'ubicazione dell'azienda agricola o in caso di cooperative e/o società delle aziende agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Bologna e nei comuni confinanti con la Città Metropolitana di Bologna nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

3. Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti.

Art. 5 Prodotti agricoli in vendita

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. L'assegnatario del posteggio o l'operatore spuntista dovrà, a richiesta del personale addetto al controllo, produrre il PAC o, in mancanza la stampa dell'anagrafe delle aziende agricole o, comunque attestazione idonea a documentare le colture presenti in azienda.
2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igieniche di cui ai Reg. CE 852/04 e 853/04 e altre specifiche normative di settore, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 e relative linee di indirizzo sull'applicazione della medesima.
4. E' obbligatorio il rispetto della normativa nazionale in merito alla pubblicità dei prezzi di vendita dei prodotti.

Art. 6 Adempimenti per la partecipazione al mercato

Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita nell'ambito del mercato agricolo denominato " *AGRIPIANORO* ", aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 1), devono presentare domanda in bollo all'Ufficio Protocollo dello SUAP dell'Unione Valli Savena e Idice, via Risorgimento n. 1 - Pianoro utilizzando l'apposita modulistica, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico.

Art. 7 Assegnazione dei posteggi

1. Sulla base delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria secondo i criteri fissati dal Disciplinare di mercato utile per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato. La graduatoria verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Pianoro e si procederà all'assegnazione dei posteggi che potranno essere scelti dagli operatori secondo l'ordine di posizione nella graduatoria.
2. Gli assegnatari già titolari di concessione di posteggio hanno diritto a

mantenere la posizione precedentemente occupata.

3. Nell'ambito del mercato contadino ciascun operatore o unione di operatori può essere assegnatario di un solo un posteggio.

4. E' ammessa la richiesta congiunta di assegnazione di un unico posteggio da parte di due imprese agricole aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e nei comuni confinanti con il territorio della Città Metropolitana di Bologna nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

5. E' obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi per la raccolta dei rifiuti e il pagamento della TOSAP/COSAP.

Art. 8

Assegnazione posteggi non occupati

1. I posteggi non occupati nel giorno di svolgimento del mercato saranno assegnati direttamente mediante spunta a produttori agricoli in possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo l'ordine stabilito da apposita graduatoria delle presenze.

2. La suddetta graduatoria sarà formata tenendo conto unicamente delle presenze acquisite, indipendentemente dall'ubicazione della sede dell'azienda agricola.

3. In caso di parità di presenze vengono applicate nell'ordine le seguenti priorità:

a) Sede dell'azienda agricola nel territorio del Comune di Pianoro

b) Sede dell'azienda agricola nel territorio di Comuni dell'Unione Montana Valli Savena e Idice

c) Sede dell'azienda agricola nel territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna

d) Sede dell'azienda agricola nei Comuni confinanti con il territorio della Città Metropolitana di Bologna

5. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un anno consecutivo viene considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatto salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e altre cause di forza maggiore adeguatamente documentati.

Art. 9

Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

Nell'ambito del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate anche dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività, che andranno concordate con l'Ente comunale.

Art. 10

Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, a tutte le normative specifiche di settore, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 e relative linee di indirizzo sull'applicazione della medesima.

In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- le strutture mobili e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono

essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione in particolare da parte di animali e di animali infestanti;

- le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e a contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 Attività di vigilanza

1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo della Polizia Locale del Comune di Pianoro. La stessa accerta il rispetto del presente Regolamento e del Disciplinare del mercato, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.

2. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.

Art. 12 Sanzioni

Per ogni violazione del presente Regolamento viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 .

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della predetta normativa è il Funzionario responsabile del settore.

I proventi spettano al Comune.

Art. 13 Esclusione dall'accesso al mercato

Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite notifica a mezzo posta elettronica certificata:

- a. per perdita dei requisiti previsti dall'art.4 del presente Regolamento;
- b. per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda UsI volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 10 del presente Regolamento nei tempi indicati,
- c. per violazione di una o più delle disposizioni del presente regolamento e/o dell'Ordinanza di cui all'art. 2 comma 3 ripetute per più di due volte nell'arco di un anno solare,
- d. mancato utilizzo del posteggio per un periodo di tempo superiore ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nell'anno solare.

Art.14 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

ALLEGATO A

Disciplinare Mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Indice

Finalità del Mercato

Obiettivi e principi del Mercato

Caratteristiche del Mercato

Requisiti valorizzanti

Formazione graduatoria per bando assegnazione posteggi

Assegnazione posteggi sulla base delle classi merceologiche in fase di rilascio di concessione

1. Finalità del Mercato

Il mercato contadino è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Il Mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

2. Obiettivi e principi del Mercato

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura, anche attraverso iniziative di riscoperta di tradizioni locali legate al mondo agricolo;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo
5. Ridurre i consumi relativi al trasporto delle merci nonché i rifiuti derivanti dagli imballaggi indispensabili per la movimentazione delle merci stesse.
6. Favorire la diffusione e l'applicazione di tecniche agroalimentari a basso impatto ambientale.
7. Rispettare la vocazione esclusivamente agricola nell'ambito delle categorie merceologiche ammesse, applicando tuttavia il principio di prevalenza.

3. Caratteristiche del Mercato

Il prodotto reperibile al Mercato deve provenire esclusivamente dall'area territoriale individuata dal regolamento.

Possono essere venduti prodotti di provenienza aziendale, freschi o trasformati.

Nel caso di prodotti trasformati l'ingrediente base o gli ingredienti principali utilizzati per la preparazione dovranno essere di origine aziendale.

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale e/o soggetto di coordinamento e gestione, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofrutticoli freschi
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- prodotti del bosco e sottobosco,
- uva, vino, aceti e liquori tradizionali, birra
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati (salumi, insaccati), uova
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- piante e fiori, erbe officinali e prodotti derivati

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale)
3. utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;
4. assenza di trattamenti ormonali agli animali;

Gli animali macellati dovranno essere allevati nell'ambito del territorio individuato dal regolamento, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore deve esporre o comunque conservare presso il banco la documentazione che attesti la partecipazione ai corsi di formazione, quali HACCP, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta e certificazione biologica, quando ricorre il caso.

L'imprenditore è tenuto inoltre ad esporre un cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e relativi prezzi.

Per la vendita dovranno essere utilizzati involucri in materiale biodegradabile conformi alla normativa vigente. L'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile anche con utilizzo di sacchetti di carta.

Prima di lasciare il posteggio i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso osservando le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione differenziando i rifiuti come previsto dal vigente regolamento comunale.

4. Requisiti valorizzanti

Vengono considerati requisiti valorizzanti:

1. La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità.
2. Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
3. L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri anche in collaborazione con le scuole;
4. Disponibilità alla visita dell'Azienda da parte dei produttori del mercato e dei clienti che ne dimostrino l'interesse.
5. Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
6. L'offerta al cliente di ceste in paglia, vimini, tessuto o altro materiale riutilizzabile.

5. Formazione graduatoria per bando assegnazione di posteggi

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento comunale e di rispettarne le condizioni.

La graduatoria utile per l'assegnazione dei posteggi sarà formata secondo i parametri riportati di seguito:

a) vendita di prodotti biologici certificati	5
b) vendita di prodotti certificati in conversione biologica	4
c) vendita di prodotti ottenuti con l'adozione della lotta integrata	3
d) vendita prodotti protetti da marchi di tutela (DOP, IGP, STG, QC, DOC, DOCG, IGT)	7
e) iscrizione all'I.N.P.S. in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale	5
f) partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti	4 cadauno (massimo 8 punti)
g) offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa	4
h) sede dell'azienda nel Comune di Pianoro	12
i) sede dell'azienda negli altri Comuni dell'Unione Valli Savena e Idice	9
l) sede dell'azienda nel territorio della Città Metropolitana di Bologna	6
m) sede dell'azienda nei Comuni confinanti con il territorio della Città Metropolitana di Bologna	3
n) vendita di prodotti biologici certificati mediante adesione ad Associazioni che hanno come fine sociale la diffusione e la tutela della coltivazione biologica	4
o) durata dell'impegno alla partecipazione al mercato	Punti 0,25 per presenza dall'istituzione del mercato alla scadenza del bando
p) possesso dei requisiti valorizzanti di cui all'art. 4, debitamente documentati	Punti 0,25 per un massimo di punti 1
q) giovani imprenditori fino a 40 anni	2
r) imprenditoria femminile	2

In caso di parità di punteggio vengono applicate nell'ordine le seguenti priorità:

- 1) Sede dell'azienda agricola nel territorio del Comune di Pianoro
- 2) Sede dell'azienda agricola nel territorio di Comuni dell'Unione Montana Valli Savena e Idice
- 3) Sede dell'azienda nel territorio dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna
- 4) Sede dell'azienda nei Comuni confinanti con il territorio della Città Metropolitana di Bologna
- 5) data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Qualora, pur applicando le priorità suddette vi siano domande paritarie, si procederà nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.

6) Definita la graduatoria si procede all'assegnazione dei posteggi che potranno essere scelti dagli operatori secondo l'ordine di posizione nella graduatoria .

6. Assegnazione posteggi sulla base delle classi merceologiche in fase di rilascio di concessione

I 17 posteggi disponibili nell'ambito del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli sono così individuati per classe merceologica, in termini di limite massimo:

- n. 7 posteggi riservati a vendita di frutta, ortaggi e marmellate
- n. 3 posteggi riservati alla vendita di latte, formaggi e derivati
- n. 2 posteggi riservati alla vendita di piante e fiori e erbe officinali

In caso di assenza di titolare del posteggio, l'assegnazione "alla spunta" potrà avvenire sulla base delle presenze e senza tenere conto della classe merceologiche assegnata al posteggio, che dovrà comunque rientrare nella gamma dei prodotti vendibili come stabilito al punto 3 del Disciplinare.

Via Matteotti

Via Gramsci

MERCATO
CONTADINO

PIAZZA FALCONE E
BORSELLINO

Esperanto

